

Roma, 16 marzo 2020

## DECRETO CODIV-TER. **PROROGHE VERSAMENTI DI MARZO (prime indicazioni)**

Con un Decreto Legge licenziato dal Consiglio dei Ministri nel pomeriggio del 16 marzo 2020 (c.d. decreto "Covid-ter") sono state decretate, fra le altre, misure per venire in contro alle difficoltà nel rispetto dei termini di versamento in scadenza in questi giorni.

Sintetizziamo a seguire le principali misure evidenziando che l'articolo 68 del decreto (dando merito alla campagna "F24, lunedì io pago" promossa da Confini Industria) riconosce la possibilità (facoltà) di chiedere una menzione meritoria (comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze) per i contribuenti che *"non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste ..., effettuano alcuno dei versamenti sospesi"*.

### **Rimessione in termini per i versamenti entro il 20/3/2020 (vale per tutti)**

L'articolo 57 dispone la "rimessione in termini" per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 che sono prorogati al 20 marzo 2020.

I versamenti degli F24 in scadenza il 16 marzo possono quindi essere effettuati **entro venerdì 20 marzo** a prescindere dal volume d'affari, dal settore di attività, e dalla tipologia di tributo, contributo o altro versamento verso una pubblica amministrazione. Rientrano nella "proroga" non solo i versamenti dell'Iva (saldo annuale 6099/2019 e febbraio 6003/2020), i contributi e ritenute (comprese addizionali) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ma anche le altre ritenute (ad esempio quelle di lavoro autonomo e provvigioni) così come la tassa vidimazioni (7085). Si evidenzia che per quest'ultimi versamenti (altre ritenute e tassa vidimazioni) non vale però la proroga oltre il 20 marzo nemmeno per i soggetti indicati a seguire.

### **Sospensione versamenti tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro**

L'articolo 59, comma 2, dispone per i soli contribuenti in oggetto (a prescindere dall'attività) la sospensione dei seguenti versamenti in autoliquidazione in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 e relativi a:

- ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali (n.b. la sospensione letteralmente non vale per le "altre ritenute"<sup>1</sup>);
- IVA (saldo annuale 6099/2019 e febbraio 6003/2020).
- Inps e INAIL.

<sup>1</sup> Professionisti e agenti di commercio (con volume d'affari non superiore a 400.000 nel 2019 e senza dipendenti nel mese di febbraio 2020) potrebbero tuttavia chiedere al sostituto d'imposta (azienda committente) la non applicazione della ritenuta sui compensi (fatture) in pagamento dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 marzo 2020 (vedi art. 59 comma 6).

I suddetti versamenti andranno eseguiti senza sanzioni ed interessi entro il 31/5/2020 in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio. Si evidenzia che fra i suddetti versamenti non è richiamata la tassa vidimazione (7085) in scadenza il 16 marzo che può essere versata entro il 20 marzo per via della rimessione in termini di cui all'articolo 57.

Per i soggetti della prima zona rossa di cui all'allegato 1 del DPCM 1/3/2020 rimangono fermi i maggiori termini di sospensione dal 21/2/2000 al 31/3/2000 di cui al DM 24/2/2020.

## **Sospensione altri adempimenti tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 (per tutti)**

---

L'articolo 59 comma 1 dispone la sospensione degli adempimenti tributari **diversi dai versamenti** e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (rimane fermo quindi al 31 marzo il termine per la trasmissione all'AdE delle CU relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato). I suddetti adempimenti andranno effettuati (senza sanzioni) entro il 30 giugno 2020 (articolo 59 comma 5).

## **Altre sospensioni settoriali fino ad aprile**

---

L'articolo 59, comma 2, prevede una sospensione, fino ad aprile, a prescindere dal volume dei ricavi in alcuni settori di cui ci riserviamo di fornire l'elenco più preciso non appena il testo del decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (l'elenco ha subito infatti qualche modifica in sede di Consiglio dei Ministri). Si tratta comunque di attività del **settore turistico-ricettivo** e delle **agenzie viaggi** (per le quali erano già previste disposizioni con l'articolo 8 del DL n. del 2 marzo), della **ristorazione e bar**, dell'**organizzazione di corsi e fiere**, **del trasporto persone**, ecc. Per costoro vale la sospensione per il versamento delle ritenute di lavoro dipendente ed assimilato nonché dei contributi (e adempimenti) previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. La ripresa dei versamenti è prevista in unica soluzione entro il 31 maggio oppure in 5 rate a partire da maggio.

Per il **settore sportivo** (associazioni e società dilettantistiche o professionistiche) la sospensione vale fino al 31 maggio con pagamento entro il 30 giugno in unica soluzione oppure in 5 rate a partire da giugno.